



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N°	1076
Data	27-05-2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE

“Protezione ed utilizzo dello Stemma Ufficiale della Repubblica e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici”

L'allegato progetto di legge è diretto a disciplinare l'utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica e di altri emblemi pubblici con lo scopo di tutelare i segni distintivi della sovranità e statualità o di carattere pubblico, quali beni immateriali del patrimonio e dell'identità storica giuridica e culturale della Repubblica e delle sue istituzioni.

Lo spirito delle norme di cui al progetto di legge si realizza attraverso:

- l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare lo Stemma Ufficiale o autorizzarne l'uso da parte di altri soggetti;
- il divieto di usare lo stemma ufficiale o parti di esso con alterazione e senza autorizzazione;
- la previsione delle condizioni e delle modalità che presiedono alla concessione di tale uso legandola alla concessione di patrocinio per il quale pure sono fissati criteri;
- la previsione di uno stemma a fini commerciali diverso da quello ufficiale seppure ad esso ispirato, da utilizzare quale bene immateriale facilmente riproducibile;
- l'istituzione di una commissione tecnica di valutazione che vigila, formula pareri e valuta le caratteristiche di utilizzo dello stemma in relazione ad eventi, iniziative e manifestazioni.

Hanno diritto di utilizzare lo stemma ufficiale, senza necessità di preventiva autorizzazione, le istituzioni pubbliche e l'amministrazione: organi, organismi, uffici, enti, forze dell'ordine e corpi militari della Repubblica. E' fatto salvo l'uso didattico o didascalico, per ovvie ragioni dettate dalla necessità di divulgare la conoscenza del patrimonio storico e culturale della Repubblica, ma la riproduzione dello stemma ufficiale per fini didattici o didascalici da parte di privati è soggetta a autorizzazione scritta, al fine di rendere possibile la verifica dello scopo didattico o didascalico.

Attraverso la concessione del patrocinio da parte degli organi istituzionali indicati nell'art. 3, viene autorizzato l'utilizzo dello stemma ufficiale anche a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da privati.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

L'obiettivo di prevedere l'autorizzazione all'uso dello stemma è quello di incrementare la visibilità della Repubblica, di valorizzare attività ed eventi che vedano la partecipazione di San Marino ma al contempo di proteggere da usi inappropriati.

La precedente legge 16 marzo 1988 n. 47 prevedeva la necessità di autorizzazione per l'uso dello stemma, ma non disciplinava le varie casistiche di concessione, quali il patrocinio, la sponsorizzazione, l'utilizzo a scopo di lucro, né poneva una vera regolamentazione su modalità e procedure e forse a causa di ciò è rimasta non applicata, salvo alcuni sporadici casi.

Nel caso del patrocinio il rapporto giuridico normalmente vede un soggetto interessato a realizzare un evento, manifestazione, iniziativa che, fregiandosi del patrocinio di un organo istituzionale, usufruisce del sostegno delle pubbliche autorità al progetto promosso.

Nel caso delle sponsorizzazioni, specie sportive, invece vi è l'interesse della Repubblica di comparire ed essere associata ad eventi di particolare rilevanza, soprattutto mediatica, in questi casi quindi il rapporto di fatto e giuridico è essenzialmente diverso da quello inerente i patrocini; le decisioni in entrambe le ipotesi rientrano nella competenza delle Segreterie di Stato interessate.

Viene fatto divieto espresso ed assoluto di utilizzare lo stemma ufficiale o singole parti di esso come elemento di marchi di commercio o di servizio, registrati e non.

Mentre è previsto all'art. 2 l'obbligo giuridico dei soggetti autorizzati di utilizzare lo stemma ufficiale nella forma grafica indicata dall'apposita legge costituzionale, i cui disegni originali sono conservati, sia in formato cartaceo che in formato digitale, presso la Segreteria Istituzionale.

L'art. 3 indica quali sono gli organi istituzionali che possono autorizzare soggetti esterni all'Amministrazione all'utilizzo dello stemma ufficiale; tali organi sono la Reggenza in caso di Alto Patrocinio, le Segreterie di Stato o il Congresso di Stato in caso di Patrocinio o di sponsorizzazioni.

Gli artt. 4, 5 e 6 disciplinano le modalità di richiesta e concessione del patrocinio da parte della Reggenza, delle Segreterie di Stato e del Congresso di Stato.

La richiesta di patrocinio deve essere fatta per iscritto e deve essere documentata da tutto il materiale informativo relativo all'evento, iniziativa, manifestazione per il quale viene richiesto. Gli organi interessati valutano la rilevanza dell'interesse a concedere il patrocinio ed emettono l'atto di concessione, in forma libera. In ogni caso il patrocinio non può essere attribuito a manifestazioni o eventi politici, religiosi, sindacali o militari.

L'art. 7 istituisce una versione dello stemma che è l'unica per la quale è possibile un uso da parte di soggetti privati al di fuori dei casi di patrocinio.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

Con decreto delegato sarà adottato il modello grafico dello stemma che potrà essere utilizzato su autorizzazione da privati. Esso avrà la corona aperta.

La scelta di dare in concessione a privati lo stemma nella versione con corona aperta si pone sulla scia di una tradizione, sancita dal decreto del Consiglio Principe e Sovrano del 6 aprile 1862 con cui si stabiliva : *“l’Arma della Repubblica debba avere la corona chiusa, simbolo di sovranità con due raggi, e terminata con una grossa perla ed una croce sopra, e che debbano in questa forma cambiarsi i suggelli tutti dello Stato”*, successivamente confermata nella legge n. 15 del 29 settembre 1931, *“Legge sull’ordinamento dello Stato Nobiliare”* ora abrogata, che all’art. 15 disponeva: *“Lo stemma della Repubblica sormontato dalla corona chiusa non può essere usato che dai pubblici uffici statali”*.

Il testo dell’articolo 7 disciplina due tipologie di uso dello stemma:

- il semplice utilizzo, in cui si ricomprende: a) la riproduzione dello stemma a scopo decorativo o di fregio architettonico sui fronti esterni degli edifici privati. E’ infatti frequente incontrare su molti edifici privati della Repubblica pregevoli riproduzioni in pietra di San Marino dello stemma della Repubblica. Tale uso testimonia il legame della cittadinanza con i simboli della Repubblica e va giustamente salvaguardato, ma allo stesso tempo regolato da apposite autorizzazioni; b) la riproduzione dello stemma su carta intestata, annunci o pubblicità, siti internet fatta allo scopo di indicare la provenienza geografica di imprese, enti, associazioni, federazioni o società sportive. Anche questa è una forma di utilizzo diffusissima e testimonia ancora una volta il legame dei cittadini verso la Repubblica e la volontà di farsi conoscere all’estero;
- lo sfruttamento a fini commerciali, inteso quale riproduzione dello stemma, in qualsiasi foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio.

Mentre per il semplice utilizzo è prevista la sola autorizzazione scritta, per lo sfruttamento a fini commerciali è necessaria l’autorizzazione e la sottoscrizione di un contratto di concessione.

L’autorizzazione all’utilizzo commerciale, disciplinata da specifico accordo contrattuale, è limitata a quanto espressamente pattuito e deve intendersi a titolo oneroso, mediante la pattuizione di un compenso a favore della Camera.

Tale previsione comporta una visione del tutto innovativa dello stemma ufficiale, che non è più “solo” un valore istituzionale, collettivo, nazionale, ma è anche un bene immateriale dalla cui disposizione possono derivare fonti di reddito per lo Stato.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

L'utilizzo o lo sfruttamento a fini commerciali deve avvenire naturalmente nel rispetto dell'immagine della Repubblica di San Marino. E' infatti avvenuto che si sia fatto un uso dello stemma non consono al suo valore ideale.

Pertanto è sancita a chiare lettere la illegittimità dell'uso dello stemma non debitamente autorizzato, perseguibile in base all'art. 407 del Codice penale.

Quando invece l'uso dello stemma sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la nazionalità di una azienda possono trovare applicazione le norme contenute nel titolo IV della legge 25 maggio 2005 n. 79.

Quando l'uso dello stemma sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti dei simboli della Repubblica potranno ricorrere varie ipotesi di reato, sottoponibili a tutela penale e civile.

La ratio dell'articolo 7 e della legge nel suo complesso è quella di scongiurare usi non autorizzati dello stemma e di fare emergere e rendere illegali alcuni esempi di utilizzo improprio dello stemma nonché di casi di uso non consono al valore storico e culturale di un simbolo nazionale.

A questo scopo nell'art. 1, comma 3 e all'art. 8 comma 2 viene per la prima volta chiarito che lo stemma, comprese le sue singole parti, non può essere utilizzato come elemento di marchi per prodotti o servizi, sui prodotti o sul loro imballaggio.

Tale principio è evidentemente diretto ad evitare che chiunque a San Marino o fuori territorio si possa appropriare e fregiare indebitamente dello stemma ufficiale, per veicolare o pubblicizzare la propria attività, prodotti o servizi.

Il principio troverà attuazione anche all'estero allorché sarà effettuato la registrazione dello stemma ufficiale presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) sulla base di quanto statuito dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che all'art. 6 ter vieta l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi membri, e di segni o di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.

L'articolo 8 descrive la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione all'uso dello stemma, di competenza del Congresso di Stato, previo parere consultivo di una commissione tecnica.

L'art. 9 disciplina l'utilizzo e lo sfruttamento a scopo di lucro di denominazioni, stemmi, emblemi pubblici in dotazione di organi, organismi, uffici, enti autonomi sulla falsariga di quanto stabilito nell'articolo precedente, facendo salvo anche in questo caso l'utilizzo didattico e didascalico.

Anche in relazione a tali segni ed emblemi è ammessa la possibilità di un utilizzo a scopo di lucro da parte di soggetti privati, ma anche in tale caso la concessione è a titolo oneroso. Inoltre, anche per tali segni distintivi è posto il divieto



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

di utilizzo come elemento di marchi per prodotti o servizi, sui prodotti o sul loro imballaggio.

L'autorizzazione è demandata al Congresso di Stato, previo parere del singolo organo, organismo, ufficio, ente autonomo interessato.

Esempi di una simile disciplina sono rinvenibili in molti ordinamenti e in recenti disegni di legge.

L'art. 10 disciplina le modalità di richiesta dell'autorizzazione e demanda all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi la gestione delle autorizzazioni e dei contratti di concessione, riunendo in capo ad un unico Ufficio competenze e funzioni che finora erano distribuite confusamente su più uffici o dipartimenti.

L'art. 11 istituisce un organo collegiale a cui sono demandati compiti tecnici di vigilanza sull'uso dello stemma ufficiale (art. 3) e la valutazione delle richieste di autorizzazione e concessione all'utilizzo o allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma e degli altri simboli o emblemi di carattere pubblico.

La Commissione è di carattere tecnico-legale e ha il compito anche di redigere il contratto di concessione all'uso o di licenza, che dovrà essere sottoscritto per la parte pubblica e curato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

L'art. 12 attribuisce alle forze di polizia il compito di vigilare sul corretto utilizzo dello stemma ufficiale, dello stemma che è concesso in uso e degli altri emblemi pubblici prevedendo una precisa disciplina relativa alla constatazione dell'utilizzo in assenza di autorizzazione e delle modalità di verbalizzazione.

L'art. 13 varia l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa applicabile da parte del Commissario della Legge, attualmente prevista dall'art. 407 del Codice Penale, mai modificata dal 1989 ad oggi, e quindi attualmente attestata su valori non più adeguati.

L'art. 14 prevede in via transitoria una procedura tesa a rendere possibile l'acquisizione dell'autorizzazione anche successivamente alla constatazione del fatto illecito, mediante un sistema di intimazione a regolarizzare la richiesta, in mancanza del quale si darà luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 407 del Codice Penale, introducendo una sorta di sospensione temporanea dell'azione penale per un termine di 90 giorni decorrenti dalla data di constatazione del fatto.

L'art. 15 rinvia ad un successivo regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo dello stemma ufficiale di cui alla legge Costituzionale per la produzione di beni od omaggi destinati ad un uso diretto da parte di organi istituzionali. Inoltre, dispone il rinvio a regolamento per la disciplina dell'utilizzo da parte di organi uffici o servizi dello stemma su ogni forma di comunicazione esterna, con lo scopo di dare uniformità all'immagine dell'Amministrazione.

4



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

L'art. 16 dispone l'abrogazione della legge 16 marzo 1988 n. 47, che prevedeva e disciplinava una autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale, sostituita integralmente dalla presente legge.

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

il percorso che ha portato a regolamentare l'uso degli emblemi pubblici e dello stemma ufficiale in particolare, deve completarsi con un ulteriore approfondimento e con la divulgazione del patrimonio storico e culturale che tali segni distintivi rappresentano.

La nostra Repubblica ha sempre e fortemente attinto e contato su simboli e "riti" istituzionali, preservandoli quali elementi di continuità significativi della sua statualità ed unicità. Alcuni di essi sono rimasti inalterati nel tempo e sono tuttora riconosciuti, vissuti e partecipati dai sammarinesi.

Si dovrebbe valorizzare questo patrimonio di stemmi ed emblemi attraverso iniziative, pubblicazioni e mostre temporanee e museali per dare conto di una corposa, pregevole e distintiva eredità che è insieme storica, giuridica, culturale, ed artistica e che ha rappresentato, con modalità espressive diverse nei secoli, l'identità della Repubblica e la sua millenaria esistenza.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni